

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA
SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI -**

O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove luglio duemilaventi

(29/07/2020)

in Firenze Via Pisana n. 452/E-F-G-H, alle ore diciotto e trentacinque.

Dinanzi a me Ernesto Cudia, Notaio residente in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente presente il signor:

- MITOLA Marco, nato a Bari il 19 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione che qui rappresenta, il quale, intervenendo al presente atto non in proprio ma quale Legale Rappresentante, in qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'Ente civilmente riconosciuto denominato **"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI - O.N.L.U.S."** in breve denominabile **"ASSMaF ONLUS"**, codice fiscale 94054540482, con sede legale a Firenze Via Pisana n. 452/F, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze dal 3 gennaio 2017 al n. 1012, Ente dichiarato Ente Morale con Decreto n. 24 del 18 giugno 2001, Associazione di volontariato Legge 266/1991, iscritta con Decreto n. 2668 del 1°

REGISTRATO
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI
FIRENZE
IL 04/08/2020
AL N. 28291
Serie 1T



settembre 2004 del Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale di Firenze al n. 585.

Io Notaio sono certo dell'identità personale di esso Comparsente - cittadino italiano - il quale mi chiede col consenso dei presenti di assistere e verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea straordinaria dell'Ente stesso, convocata, in questo luogo, per questo giorno, per le ore 18:30 in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 28 luglio 2020 ad ore 23:50 come il Comparsente attesta, onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami.

Assume la presidenza il Comparsente, nella veste di cui sopra, il quale procede alle seguenti constatazioni:

- a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- b) sono presenti n. sette dei n. diciassette associati che attualmente compongono il sodalizio come da foglio presenza che sarà infra-allegato al presente verbale;
- c) per il Comitato Direttivo sono presenti, oltre a lui medesimo, quale Presidente, anche i signori: Riccioli Giuseppe e Butti Donella.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul riferito ordine del giorno, ai sensi di legge e di statuto.

Prosegue il Presidente, dichiarando che l'Associazione deve adeguare il proprio statuto a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, in relazione all'appartenenza dello stesso al Terzo Settore.

Segnala che le modifiche proposte trovano origine in via generale e sostanziale in due distinti profili:

- il primo dipende dagli adeguamenti previsti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
- il secondo consiste nel fine di acquisire l'acronimo "ODV" anziché "ONLUS" che permetterà infine l'iscrizione presso la Regione Toscana nella lista delle Organizzazioni di Volontariato.

Pertanto - prosegue il Presidente - per quanto riguarda le modifiche previste per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore lo stesso D.Lgs. 117/2017 ha definito la figura dell'Ente del Terzo Settore (ETS) all'art. 4 nel seguente modo: *"Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di*

beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Per quanto riguarda la nostra Associazione essa è un'Associazione di volontariato dunque ha i requisiti previsti da tale norma.

Le modifiche statutarie che diano conto di questa condizione di Ente del Terzo Settore devono essere apportate entro il 31 ottobre 2020 (questa è la nuova scadenza introdotta dal recente Decreto-Legge "Cura Italia", posponendo quella stabilita in precedenza al 30 giugno 2020).

Il Presidente legge all'assemblea le modifiche proposte che riguardano gli attuali articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e l'introduzione dei "nuovi" articoli 8, 9 e 10 con la conseguente numerazione degli articoli successivi.

Quindi, dopo breve discussione, l'assemblea col voto unanime e favorevole palesemente reso dagli associati qui presenti

DELIBERA

1) di modificare lo statuto nella nuova versione in adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);

2) di modificare la denominazione dell'Associazione in **"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI - ODV"** in breve denominabile **"ASSMaF ODV"**;

3) di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale relativo alla sede sociale;

4) di modificare gli attuali articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con l'introduzione dei "nuovi" articoli 8, 9 e 10 con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi che qui ed ora si approvano così come riprodotti nel nuovo **statuto** dell'Associazione che nella sua formulazione aggiornata alle intervenute modifiche ed integrazioni si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**", anche ai fini del deposito dello stesso presso la Prefettura di Firenze, depositaria del Registro delle Persone Giuridiche, mentre si allega al presente verbale sotto la lettera "**B**" il **documento** che evidenzia, con riferimento a ciascun articolo dello statuto, il testo precedente, le parti in esso soppresse e quelle aggiunte;

5) di autorizzare il Presidente del Comitato Direttivo - signor MITOLA Marco - ad apportare al presente verbale ed allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte, che risultassero necessarie ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità competente ai fini dell'iscrizione della presente delibera e del suo contenuto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Firenze, senza necessità di convocare ulteriormente l'assemblea stessa.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e mi consegna il **foglio presenza** che allego al presente verbale sotto la lettera "**C**".

ooooo

Il Comparsente mi esonera dalla lettura degli allegati essendone in

facoltà di legge.

Il presente atto è esente da imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore).

L'Associazione si dichiara a conoscenza del fatto che i dati personali saranno utilizzati dallo Studio Notarile Ernesto Cudia per il solo espletamento delle attività obbligatorie per Legge quali messa a Repertorio, comunicazioni all'Archivio Notarile, Registrazione, Trascrizione, Iscrizione, Voltura, Comunicazione al Registro delle Imprese, alle Pubbliche Amministrazioni ove ne ricorra per Legge l'obbligo e che il Notaio quale pubblico depositario è tenuto al rilascio di copie a favore di ogni interessato.

Dalla autorizzazione è escluso la profilazione e il trattamento dei dati se non negli stretti limiti suddetti.

Essa è a conoscenza, sia che in ogni momento potrà revocare il qui prestato suo consenso, sia del fatto che lo Studio Notarile non utilizzerà, nè trasmetterà, i dati se non in adempimento di obbligazioni legali.



Ho infine letto questo verbale scritto da persona di mia fiducia e da me su pagine sette di due fogli, al Comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove.

Firmato: Marco Mitola; Ernesto Cudia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRENZE, LI'

- 4 AGO 2020

==== Allegato "A" Rep.N. 41.197 Racc.N. 21.391 ====

===== STATUTO DELL'Associazione =====

===== PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI =====

== SISTEMICA E DELLE MALATTIE FIBROSANTI ODV ==

===== (ASSMaFODV) =====

===== Articolo 1 =====

===== **DISPOSIZIONI GENERALI** =====

Ad iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da Sclerosi Sistemica e di un gruppo di medici e ricercatori che si occupano di questo tipo di patologie, si è costituita in Firenze una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI - ODV"**, d'ora in poi solo Associazione. ==

L'Associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata di **"ASSMaF ODV"**. L'ASSMaF ODV opera ai sensi del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

L'ASSMaF ODV ha carattere apolitico e aconfessionale, non ha scopi di lucro né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro e garantisce l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti. L'esistenza dell'Associazione non è limitata nel tempo. =====

L'ASSMaF ODV si basa sulla democraticità della struttura. Le cariche associative sono elettive e gratuite. Associati, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari. =====

===== Articolo 2 =====

===== **SCOPI** =====

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: =====

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. =====

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, =====

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie; =====

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio =====

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; =====
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. =====

Partendo dalla consapevolezza che questo tipo di patologie causa modificazioni progressive e irreversibili a carico dei diversi organi e sistemi, con conseguente riduzione delle normali capacità lavorative, fino alla perdita dell'autosufficienza, e che i problemi che ne conseguono per i pazienti e per le loro famiglie sono talvolta di estrema gravità, l'Associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di: =====

- ° adoperarsi per la tutela dei diritti civili del malato; =====
- ° adoperarsi per la soluzione dei problemi che la malattia causa sia al paziente che alla famiglia; =====
- ° assistere il malato sotto l'aspetto clinico, psicologico e sanitario; ===
- ° organizzare incontri, convegni e congressi per favorire la divulgazione delle nuove conoscenze e delle possibilità terapeutiche;
- ° promuovere e potenziare iniziative volte a realizzare programmi di formazione e di ricerca in campo scientifico, anche attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di nuove tecnologie; =====
- ° attuare programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce; =====
- ° istituire una collaborazione con i medici di base, con le strutture sanitarie regionali e nazionali e con le associazioni internazionali di pazienti affetti da queste patologie, già attive negli USA, in Inghilterra ed in altri paesi europei. =====

Al fine di realizzare i propri scopi associativi l'Associazione potrà: ===

- ° organizzare, promuovere e coordinare, tramite personale specializzato, assistenza domiciliare a sostegno del percorso terapeutico; =====
- ° realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università; =====
- ° pubblicare testi per famiglie ed operatori; =====
- ° promuovere la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale; =====
- ° realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori; =====
- ° organizzare attività di raccolta fondi; =====
- ° ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non; =====
- ° stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi; =====
- ° partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero; gestire siti internet nell'ambito associativo; =====
- ° provvedere all'informazione dei propri associati con comunicazioni interne; =====

° aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe; =====
il tutto, anche con aggiunta di richiami normativi in materia. =====
L'Associazione realizzerà tali scopi svolgendo qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria, comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, purchè compatibile con lo statuto e con le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione persegue, nel rispetto della normativa vigente. =====
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. ==
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. =====

===== Articolo 3 =====

===== **QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO** =====

Il versamento della quota associativa ha validità annuale. L'ammontare della quota associativa e la relativa modalità di pagamento vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo. =
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: =====
° beni mobili ed immobili; =====
° quote associative; =====
° contributi volontari degli iscritti; =====
° elargizioni, donazioni e lasciti da parte di enti, società e privati; ===
° rimborsi da convenzioni con Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici; =====
° da raccolta pubblica di fondi e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore. =
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

===== Articolo 4 =====

===== **ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO** =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose e presenta all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e ne dà una relazione scritta. I bilanci, prima della loro approvazione, quando e se richiesto dalla normativa vigente, sono esaminati dai Revisori dei

Conti che ne riferiscono all'Assemblea. Il bilancio deve essere inoltre compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti no profit. =====

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

===== Articolo 5 =====

===== **SEDE** =====

L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze all'indirizzo risultante all'Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. =====

===== Articolo 6 =====

===== **ASSOCIATI** =====

Si distinguono associati: ordinari, sostenitori, onorari. =====

Sono associati ordinari i pazienti, i loro famigliari e tutti coloro che intendono partecipare e =====

contribuire alla vita della Associazione per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 (operatori ed altre persone interessate) purchè collaborino ai programmi dell'Associazione. =====

Sono associati sostenitori tutti coloro che vorranno offrire il loro contributo economico a sostegno delle iniziative dell'Associazione. ==

Sono associati onorari persone nominate dal Consiglio Direttivo e distintesi per i loro meriti scientifici o sociali. L'associato onorario ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per gli associati ordinari. Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Deve compilare una scheda contenente i dati anagrafici. =====

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: ==

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali =====

regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. =====

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. =====

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. =====

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. =====

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota sociale (ad esclusione degli associati onorari), all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota annua associativa, hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi associativi, a partecipare alla vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea, ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'Associazione ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elenco degli associati sarà sempre visionabile presso la sede associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono a carattere gratuito, tuttavia gli stessi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore. =====

La qualità di associato si perde: per decesso; in seguito a dimissioni comunicate per iscritto, per mancato pagamento della quota associativa, per grave inadempienza allo Statuto o per altri motivi gravi e dopo ultimatum non seguito da ammenda. Il membro interessato è preventivamente chiamato a dare le sue motivazioni e può appellarsi all'Assemblea Generale nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera motivata di esclusione. =====

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. =====

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. =

===== Articolo 7 =====

===== **ORGANI ASSOCIATIVI** =====

Organi della Associazione sono: =====

A) L'Assemblea Generale degli associati; =====

B) Il Consiglio Direttivo; =====

C) Il Consiglio Scientifico; =====

D) L'organo di controllo se obbligatorio per legge, il revisore legale dei conti se obbligatorio per legge; =====

E) Il Collegio dei Probiviri. =====

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. =====

A) ASSEMBLEA GENERALE =====

L'Assemblea Generale è composta da tutti coloro che hanno dato l'adesione all'Associazione e sono in regola col pagamento delle quote. =====

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti deliberazioni: =====

- a) nomina e revoca dei membri elettivi del Consiglio Direttivo; =====
- b) approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo; a tal fine, ad essa, vengono sottoposti i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relativa relazione, concernente anche l'attività svolta dall'Associazione nell'ultimo esercizio, nonché, quando e se previsto dalla normativa vigente, la relazione dei revisori dei Conti; =====
- c) scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e nomina liquidatore; =====
- d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; =====
- e) eventuale esclusione di uno o più associati; =====
- f) responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- g) eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====
- h) indirizzo programmatico per la gestione dell'Associazione; =====
- i) altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. =====

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile, ed in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. La convocazione verrà fatta con invito personale mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. =====

Le assemblee possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione; =
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla

votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Per le assemblee possono essere rilasciate deleghe (non più di 3 a persona, le deleghe potranno essere inviate anche tramite e-mail). Ogni associato ha un voto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario della riunione e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. =====

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, da chi ha svolto in essa le funzioni di Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. =====

Le assemblee ORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervenga la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione. =====

Le assemblee STRAORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervengano almeno 3/4 degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione. =====

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. =====

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n° 117 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena

operatività del suddetto Ufficio. =====

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Firenze. =====

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO =====

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri elettivi, nominati tra gli associati, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. =====

Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico, ogni volta che ne ravvisi la necessità, convoca l'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'Assemblea. Il primo Consiglio Direttivo è formato dai firmatari dell'atto costitutivo. Successivamente i membri verranno eletti dall'Assemblea Generale. In caso di dimissioni o decesso di un membro elettivo del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo o in mancanza convocando l'assemblea per l'elezione del membro mancante. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. =====

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno: =====

a) il Presidente; =====

b) il Vice-Presidente; =====

c) il Tesoriere. =====

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, eleggere tra gli associati un Presidente Onorario allo scopo di realizzare una qualificata rappresentanza. Questi avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri. La convocazione verrà fatta con invito personale, mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi mezzo di qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza; l'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione; =
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video
collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. =====

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a
deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione,
qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio
Direttivo possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede
sociale, purchè in Firenze. Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo e la maggioranza dei voti presenti. =====

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale, per predisporre e deliberare in ordine al bilancio
consuntivo ed al bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché
della relativa relazione, da presentare all'assemblea generale. Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero nei casi di sua
assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza di
entrambi, dal più anziano di età tra i membri presenti. La mancata
partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, per almeno tre
volte consecutive, ritenuta non giustificata dal Consiglio stesso a
maggioranza dei presenti, determina automaticamente la decadenza
da membro del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio viene
redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di
Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni
salvo quelle disposte dalla legge e dallo Statuto. Esso procede pure
alla destinazione dei mezzi di cui l'Associazione dispone, nei limiti
degli scopi istituzionali. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se
non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se
non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

a), b) IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE =====

Il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente: =====

° rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in
giudizio; =====

° cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del
Consiglio Direttivo, essendo investito di tutti i poteri a ciò necessari; =

° esercita, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica di tale organo alla prima riunione; =====

° vigila sul buon andamento dell'Associazione e sul coerente perseguimento degli scopi previsti dallo statuto. =====

c) IL TESORIERE =====

Il Tesoriere deve tenere i libri contabili, dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali e provvedere ai pagamenti, cura i rapporti con Istituti di Credito, opera su conti correnti intestati all'Associazione, con facoltà di aprire e/o chiudere conti correnti, con facoltà di emettere assegni e utilizzare carte di credito. =====

C) CONSIGLIO SCIENTIFICO =====

Del Consiglio Scientifico fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, scelti per le loro specifiche competenze. Esso ha funzione d'organo consultivo del Consiglio Direttivo su temi particolari dallo stesso affidati al suo esame. Viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo per la discussione di problemi scientifici che investono la vita e l'attività dell'Associazione. =====

D) ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE DEI CONTI =====

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. =====

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. =====

L'incarico di Revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con la qualifica di associato. Il Revisore legale o la Società di revisione legale composta da 3 membri, vengono nominati dall'assemblea generale, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, hanno il compito di esaminare periodicamente o comunque in ogni momento possa agli stessi apparire opportuno, la contabilità dell'Associazione. =====

Essi dovranno redigere una relazione dei bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Associativa, nonché potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. = Il Revisore legale o i componenti della Società di revisione legale hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo. ==== È dovere del Presidente del Consiglio Direttivo convocare la prima riunione della Società di revisione legale entro il termine di trenta giorni dalla nomina stessa. =====

E) COLLEGIO DEI PROBIVIRI =====

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 anni. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti gli associati delle norme statutarie ed in particolare interviene in caso di controversie inerenti la vita dell'Associazione e/o i rapporti tra gli associati formulando un giudizio che vincola le parti; il Collegio dei Probiviri redige il verbale delle proprie riunioni che annota su un apposito registro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica sino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili consecutivamente. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali dell'Associazione. =====

===== Articolo 8 =====

===== **LAVORATORI** =====

A) Volontari =====
I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. =====

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. =====

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. =====

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n° 117. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. =====

B) Lavoratori =====

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi del lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere maggiore al 50% del numero dei volontari. =====

===== Articolo 9 =====

===== **LIBRI SOCIALI** =====

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: =====

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; =
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. =====

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'Associazione. =

===== Articolo 10 =====

===== **BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE** =====

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. =====

===== Articolo 11 =====

===== **CONTROVERSIE** =====

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione

o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei probiviri, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Risultato vano il preliminare tentativo di riconciliazione saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 e successive modificazioni. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. =====

===== Articolo 12 =====
===== **RINVIO** =====

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. =====

Firmato: Marco Mitola; Ernesto Cudia =====

ALLEGATO "B"
REP. N. 41197
RACC. N. 21291

STATUTO
DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI
SISTEMICA E DELLE MALATTIE FIBROSANTI- ODV
(ASSMaF- ODV)

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ad iniziativa di un gruppo di pazienti affetti da Sclerosi Sistemica e di un gruppo di medici e ricercatori che si occupano di questo tipo di patologie, si è costituita in Firenze una associazione denominata **"ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MALATTIE FIBROSANTI - O.N.L.U.S." ODV**, d'ora in poi solo **Associazione**.

L'Associazione potrà usare anche la denominazione abbreviata di **"ASSMaF ONLUS" ODV**.

L'ASSMaF ONLUS ODV opera ai sensi del Codice Civile delle ~~Leggi sul Volontariato (Legge 266/1991) e delle Leggi Regionali attuative~~, e del DLgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

L'ASSMaF ONLUS ODV ha carattere apolitico e aconfessionale, non ha scopi di lucro né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro e garantisce l'assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'esistenza dell'Associazione non è limitata nel tempo.

L'ASSMaF ONLUS ODV si basa sulla democraticità della struttura. Le cariche associative sono elettive e gratuite.

~~Soci~~, Associati, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari.

Articolo 2 - Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:


a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains a stylized signature or logo in the center, surrounded by a double-line border.

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Partendo dalla consapevolezza che questo tipo di patologie causa modificazioni progressive e irreversibili a carico dei diversi organi e sistemi, con conseguente riduzione delle normali capacità lavorative, fino alla perdita dell'autosufficienza, e che i problemi che ne conseguono per i pazienti e per le loro famiglie sono talvolta di estrema gravità, ~~L'ASSMaF ONLUS~~, l'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di:

- ° adoperarsi per la tutela dei diritti civili del malato;
- ° adoperarsi per la soluzione dei problemi che la malattia causa sia al paziente che alla famiglia;
- ° assistere il malato sotto l'aspetto clinico, psicologico e sanitario;
- ° organizzare incontri, convegni e congressi per favorire la divulgazione delle nuove conoscenze e delle possibilità terapeutiche;
- ° promuovere e potenziare iniziative volte a realizzare programmi di formazione e di ricerca in campo scientifico, anche attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di nuove tecnologie;
- ° attuare programmi di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce;
- ° istituire una collaborazione con i medici di base, con le strutture sanitarie regionali e nazionali e con le associazioni internazionali di pazienti affetti da queste patologie, già attive negli USA, in Inghilterra ed in altri paesi europei.

Al fine di realizzare i propri scopi associativi l'Associazione potrà:

- ° organizzare, promuovere e coordinare, tramite personale specializzato, assistenza domiciliare a sostegno del percorso terapeutico;
- ° realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università;
- ° pubblicare testi per famiglie ed operatori;
- ° ~~curare~~ promuovere la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale;
- ° realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;
- ° organizzare attività di raccolta fondi;
- ° ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non;
- ° stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
- ° partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'estero;

- ° gestire siti internet nell'ambito associativo;
- ° provvedere all'informazione dei propri associati con comunicazioni interne;
- ° aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe;

il tutto, anche con aggiunta di richiami normativi in materia. L'Associazione realizzerà tali scopi svolgendo qualsiasi attività ritenuta utile o necessaria, comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, purché compatibile con lo statuto e con ~~gli obiettivi dell'Associazione~~, le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che l'Associazione persegue, nel rispetto della normativa vigente.

~~L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, come gli aiuti umanitari.~~

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


Articolo 3 - Patrimonio QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO

Il versamento della quota associativa ha validità annuale. L'ammontare della quota associativa e la relativa modalità di pagamento vengono fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- ° beni mobili ed immobili;
- ° quote associative;
- ° contributi volontari degli iscritti;
- ° elargizioni, donazioni e lasciti da parte di enti, società e privati;
- ° ~~sussidi disposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati;~~
- ° rimborsi da convenzioni con Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici;
- ° ~~da ogni altra iniziativa, anche di carattere commerciale saltuario, utile per incrementare l'attivo sociale e dalle eccedenze di bilancio che non potranno essere in alcun caso distribuite;~~
- ° ~~entrate derivante da raccolta fondi.~~
- ° da raccolta pubblica di fondi e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi,



anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4 - Esercizio sociale, Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il ~~Comitato~~ Consiglio Direttivo predispone e presenta all'Assemblea Generale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e ne dà una relazione scritta. I bilanci, prima della loro approvazione, quando e se richiesto dalla normativa vigente, sono esaminati dai Revisori dei Conti che ne riferiscono all'Assemblea.

Il bilancio deve essere inoltre compilato con chiarezza e precisione, utilizzando principi e raccomandazioni contabili specifici per gli enti no profit.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 - Sede

~~L'ASSMaF ONLUS~~ L'Associazione ha la propria sede legale in Firenze ~~Via Pisana n. 452/F.~~ all'indirizzo risultante all'Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

~~La sede Operativa/domicilio fiscale e/o Villa Monna Tessa pad. 26, Viale Pieraccini n. 18, Firenze.~~

~~L'ASSMaF ONLUS può istituire sedi operative e secondarie in tutto il territorio della Regione Toscana.~~

Articolo 6 - Soci ASSOCIATI

~~Si distinguono soci:~~

~~° fondatori;~~

~~° ordinari;~~

~~° sostenitori;~~

~~° onorari.~~

Si distinguono associati: ordinari, sostenitori, onorari.

~~Sono soci fondatori coloro che erano presenti all'atto della costituzione dell'Associazione.~~

Sono soci associati ordinari i pazienti, i loro familiari e tutti coloro che intendono partecipare e contribuire alla vita della Associazione per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 (operatori ed altre persone interessate) purché collaborino ai programmi dell'Associazione.

Sono soci associati sostenitori tutti coloro che vorranno offrire il loro contributo economico a sostegno delle iniziative dell'Associazione.

Sono associati onorari persone nominate dal Consiglio Direttivo e distinte per i loro meriti scientifici o sociali. L'associato onorario ha diritto a tutti i benefici ed è soggetto a tutti i doveri previsti per gli associati ordinari. Può essere invitato, in casi particolari, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo,

Tutti i soci sono tenuti:

- ° al versamento della quota sociale,
- ° all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Sono soci onorari persone nominate dal Comitato Direttivo e distintesi per i loro meriti scientifici o sociali.

Tutti gli associati maggiori di età, hanno pari diritto a partecipare alla vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'elenco degli associati sarà sempre visionabile presso la sede associativa.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a carattere gratuito, tuttavia gli stessi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione, previa presentazione di valide prove documentali. La qualità di associato si perde:

- ° per decesso;
- ° in seguito a dimissioni comunicate per iscritto;
- ° per mancato pagamento della quota associativa, per inadempienza allo Statuto o per motivi gravi e dopo ultimatum non seguito da ammenda. Il membro interessato è preventivamente chiamato a dare le sue motivazioni e può appellarsi all'Assemblea Generale.

Articolo 7 - Organi associativi

Organi della Associazione sono:

- A) L'Assemblea Generale degli associati;
- B) Il **Comitato** Consiglio Direttivo;
- C) Il **Comitato** Consiglio Scientifico;
- D) **I Revisori Dei Conti**;
- D) L'organo di controllo se obbligatorio per legge, il revisore legale dei conti se obbligatorio per legge;
- E) Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

A) ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti coloro che hanno dato l'adesione all'Associazione e sono in regola col pagamento delle quote.

Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti deliberazioni:

- a) nomina dei membri elettivi del **Comitato** Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo; a tal fine, ad essa, vengono sottoposti i bilanci predisposti dal **Comitato** Consiglio Direttivo, unitamente alla relativa relazione, concernente anche l'attività svolta dall'Associazione nell'ultimo esercizio, nonché, quando e

senza diritto di voto. Deve compilare una scheda contenente i dati anagrafici.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.


Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota sociale (ad esclusione degli associati onorari), all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota annua associativa, hanno pari diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi associativi, a partecipare alla vita associativa ed a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea, ad esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'elenco degli associati sarà sempre visionabile presso la sede associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono a carattere gratuito, tuttavia gli stessi possono ricevere il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore.

La qualità di associato si perde: per decesso; in seguito a dimissioni comunicate per iscritto, per mancato pagamento della quota associativa, per grave inadempienza allo Statuto o per altri motivi gravi e dopo ultimatum non seguito da ammenda. Il membro interessato è preventivamente chiamato a dare le sue motivazioni e può appellarsi all'Assemblea Generale nel termine di 30 giorni dal ricevimento della delibera motivata di esclusione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



se previsto dalla normativa vigente, la relazione dei revisori dei Conti;

c) scioglimento, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e nomina liquidatore;

d) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) eventuale esclusione di uno o più associati;

~~f) indirizzo programmatico per la gestione dell'Associazione.~~

f) responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) indirizzo programmatico per la gestione dell'Associazione;

i) altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno entro il 30 aprile, ed in via straordinaria, tutte le volte che il **Comitato** Consiglio lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione verrà fatta con invito personale mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le assemblee possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;


- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

~~Le assemblee sono valide, in prima convocazione, quando intervenga la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.~~

~~La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione.~~

Per le assemblee possono essere rilasciate deleghe (non più di 4 a persona, le deleghe potranno essere inviate anche tramite e-mail). Ogni associato ha un voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Generale tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua associativa.



Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario della riunione e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

~~Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.~~

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, da chi ha svolto in essa le funzioni di Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato Consiglio Direttivo non hanno voto.

~~Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti; per le deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.~~

~~Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori.~~

~~In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.~~

Le assemblee ORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervenga la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione.

Le assemblee STRAORDINARIE sono valide, in prima convocazione, quando intervengano almeno 3/4 degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La seconda convocazione potrà essere indetta il giorno successivo a quello di prima convocazione.

Per le modifiche dell'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n° 117 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Firenze.

B) IL COMITATO CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un **Comitato** Consiglio Direttivo composto da 3 a 9 membri elettivi, nominati tra gli associati, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

~~Il Comitato Direttivo stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'Associazione, sentito il parere del Comitato Scientifico, ogni volta che ne ravvisi la necessità, determina l'ammontare delle quote associative e la modalità di versamento.~~

~~Il Comitato Direttivo dà esecuzione alle delibere per l'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'Assemblea.~~

Il Consiglio Direttivo stabilisce le linee programmatiche delle attività dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico, ogni volta che ne ravvisi la necessità, convoca l'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce all'Assemblea.

Il primo Comitato Direttivo è formato dai firmatari dell'atto costitutivo. Successivamente i membri verranno eletti dall'Assemblea Generale.

In caso di dimissioni o decesso di un membro elettivo del **Comitato** Consiglio Direttivo, il **Comitato** Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione ~~chiedendone, quanto prima, la convalida all'Assemblea Generale.~~ attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo o in mancanza convocando l'assemblea per l'elezione del membro mancante.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo.

Il **Comitato** Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Tesoriere.

Il **Comitato** Consiglio Direttivo potrà, inoltre, eleggere tra i soci gli associati un Presidente Onorario allo scopo di realizzare una qualificata rappresentanza. Questi avrà diritto a partecipare alle riunioni del **Comitato** Consiglio ~~con~~ senza diritto di voto.

Il **Comitato** Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri.

La convocazione verrà fatta con invito personale, mediante lettera raccomandata, A.R. o a mezzo di qualsiasi mezzo di



qualsiasi strumento equivalente, avente valore legale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza; l'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in teleconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il modo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il **Comitato** Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del **Comitato** Consiglio Direttivo possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Firenze. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del **Comitato** Consiglio Direttivo e la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

~~Per ogni riunione di Comitato sarà compilato apposito verbale.~~

Il **Comitato** Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per predisporre e deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché della relativa relazione, da presentare all'assemblea generale.

~~Per le assemblee possono essere rilasciate deleghe (non più di 2 per ogni membro, le deleghe potranno essere inviate anche tramite e-mail).~~

Il **Comitato** Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero nei casi di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i membri presenti.

La mancata partecipazione alle riunioni del **Comitato** Consiglio Direttivo, per almeno tre volte consecutive, ritenuta non giustificata dal **Comitato** Consiglio stesso a maggioranza dei presenti, determina automaticamente la decadenza da membro del **Comitato** Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del **Comitato** Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.

Il **Comitato** Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni salvo quelle disposte dalla legge e dallo Statuto.

Esso procede pure alla destinazione dei mezzi di cui l'Associazione dispone, nei limiti degli scopi istituzionali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

a), b) IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e in sua assenza il Vice-Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del **Comitato** Consiglio Direttivo, essendo investito di tutti i poteri a ciò necessari;
- esercita, nei casi di urgenza, i poteri del **Comitato** Consiglio Direttivo, salvo ratifica di tale organo alla prima riunione;
- vigila sul buon andamento dell'Associazione e sul coerente perseguimento degli scopi previsti dallo statuto.

c) IL TESORIERE

Il Tesoriere, ~~eletto in seno al Comitato Direttivo~~, deve tenere i libri contabili, dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalle leggi fiscali e provvedere ai pagamenti, cura i rapporti con Istituti di Credito, opera su conti correnti intestati all'Associazione, con facoltà di aprire e/o chiudere conti correnti, con facoltà di emettere assegni e utilizzare carte di credito. ~~Per i rapporti di apertura e chiusura dei conti correnti, utilizzo carte di credito, emissione di assegni e pagamenti superiori a euro 1.500,00 si rende necessaria l'approvazione del Presidente.~~

C) COMITATO CONSIGLIO SCIENTIFICO



Del **Comitato** Consiglio Scientifico fanno parte di diritto il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

Il **Comitato** Consiglio Scientifico è composto dal Presidente e da un numero variabile di membri, scelti per le loro specifiche competenze. Esso ha funzione d'organo consultivo del **Comitato** Consiglio Direttivo su temi particolari dallo stesso affidati al suo esame. Viene invitato alle riunioni del **Comitato** Consiglio Direttivo per la discussione di problemi scientifici che investono la vita e l'attività dell'Associazione.

D) REVISORI DEI CONTI

ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE LEGALE DEI CONTI

~~Quando e se richiesto dalla normativa vigente, l'organo dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.~~



~~I Revisori dei Conti, fermo restando gli obblighi di legge, devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, devono redigere la relazione ai bilanci consuntivo e preventivo, nonché possono, in qualsiasi momento, accertare la consistenza di cassa e dei titoli di proprietà sociale.~~

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di Revisore legale dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con la qualifica di associato. Il Revisore legale o la Società di revisione legale composta da 3 membri, vengono nominati dall'assemblea generale, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, hanno il compito di esaminare periodicamente o comunque in ogni momento possa agli stessi apparire opportuno, la contabilità dell'Associazione.

Essi dovranno redigere una relazione dei bilanci annuali e potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà Associativa, nonché potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore legale o i componenti della Società di revisione legale hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.

È dovere del Presidente del Consiglio Direttivo convocare la prima riunione della Società di revisione legale entro il termine di trenta giorni dalla nomina stessa.

E) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri, se nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea Generale e dura in carica 3 anni.

Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta osservanza da parte di tutti i soci delle norme statutarie ed in particolare interviene in caso di controversie inerenti la vita dell'Associazione e/o i rapporti tra gli associati formulando un giudizio che vincola le parti; il Collegio dei Probiviri redige il verbale delle proprie riunioni che annota su un apposito registro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica sino all'insediamento del successivo Collegio e sono rieleggibili consecutivamente.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra negli Organi sociali dell'Associazione.

Articolo 8

~~All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.~~

Art. 8 - LAVORATORI

A) Volontari

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.


Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n° 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

B) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi del lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere maggiore al 50% del numero dei volontari.



Art. 9 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.

Art. 10 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo 9 11 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra iscritti e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge e nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei probiviri, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

Risultato vano il preliminare tentativo di riconciliazione saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 e successive modificazioni.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 10 12 - Rinvio

~~Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia del Codice Civile e/o norme vigenti sulle associazioni, nonché dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.~~

Per quanto non previsto dal presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Allegato "E"
 Ref. H/197
 Race. 21391

Allegato "E."

Associazione ASSMaF
 Assemblea degli associati del giorno 29/07/2020

FOGLIO PRESENZE

Associato	Assente	Presente	con delega a:	firma
RUSTICHINI ANNA	X	X		Anna Rustichini
BARTOLINI VERA		X		Vera Bartolini
AVAGNANO FEDERICA		X		Federica Avagnano
NICOLETTI FRANCESCA	X			
CAMPAGNOLI DEBORA	X			
MITOLA MARCO		X		Marco Mitola
D'AMORE CAROLINA	X			
SBOLCI CLARA			V. delegata Anna Rustichini	Clara Sbolci
MARIA LETIZIA CONFORTI	X			
BUTTI DONELLA		X		Butti Donella
GIUSEPPE RICCIOLI		X		Riccioli Giuseppe
FALLANI NADA	X			
PALA ANTONIO MARIA	X			
TEDDE GIUSEPPINA	X			
DROVANDI PATRIZIA	X			
RICCARDO CORTI	X			
FAVALE DANIELA	X			



LIBRO ASSOCIATI 2020

Data	n°	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Indirizzo	telefono mail
02/01/20	1	Rustichini Anna	RSTNNA53D47D612L	Loc. Il Trebbio, 20 59024 Vernio (PO)	3313514996 copysangallo@libero.it
02/01/20	2	Bartolini Vera	BRTVRE60D56G433B	Loc. Il Trebbio, 20 59024 Vernio (PO)	3297309549 verabartolini@gmail.com
06/01/20	3	Butti Donella	BTTDLL55E51D612D	Via A. Serantoni, 19 50141 Firenze	3287147443 dony.butti@gmail.com
06/01/20	4	Giuseppe Riccioli	RCCGPP51F06A027T	Via A. Serantoni, 19 50141 Firenze	3355610846 giuseppe.riccioli@gmail.com
11/01/20	5	Avagnano Federica	VGNFRC93M46A564K	Via Castelfidardo, 47 50137 Firenze	3408395136 av.federica@gmail.com
23/01/20	6	Nicoletti Francesca	NCLFNC88P59C349N	Vico Il Armando Diaz, 8 87010 Civita (CS)	3489750534 francescanicoletti9@gmail.com
23/01/20	7	Campagnoli Debora	CMPDBR76B50A323H	Via Pietro Antonio Donati, 7 00048 Nettuno (Roma)	3395922703 campagnolidebora@gmail.com
23/01/20	8	Mitola Marco	MTLMRC62S19A662K	Via Scipione Ammirato, 102 50100 Firenze	3331440691 dr.mitola@libero.it
25/01/20	9	Sbolci Clara	SBLCLR42C65D612V	Via Senese 97 50124 Firenze (FI)	3343417440
25/01/20	10	Maria Letizia Conforti	CNFMLT62L55A102G	Via Pisacane 14 50134 Firenze (FI)	3383402230 mletiziaconforti@hotmail.it
30/01/20	11	D'Amore Carolina	DMRCLN61E54L571M	Via Scipione Ammirato 102 50136 Firenze	
04/02/20	12	Fallani Nada	FLLNDA35C54D612Z	Via Torcicoda 61 50142 Firenze	0557332009-3772119587 giuliano.piccini@gmail.com
06/02/20	13	Pala Antonio Maria		Via delle Panche 97/6 50141 Firenze	55437838 antopina.pala@gmail.com
06/02/20	14	Tedde Giuseppina		Via delle Panche 97/6 50141 Firenze	55437838 antopina.pala@gmail.com
14/02/20	15	Drovandi Patrizia	DRVPRZ59M61D794I	Via Catro 13 59015 - Seano (PO)	3392925974 geometra.84@gmail.com
04/03/20	16	Riccardo Corti	posta arriv 28/4	Via Augusto Baldesi, 6 50131 - Firenze	055 570435
30/06/20	17	Favale Daniela	FVLDNL73D55L049Y	viale dei Pini, 26 50142 - Firenze	3395470391

